(N. 40)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1953

Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si provvede ad istituire anche per la stagione invernale 1953-54 il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Il provvedimento riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nella legge 22 novembre 1952, n. 1571, circa l'istituzione di sovraprezzi sui pubblici spettacoli e sui viaggi, nonchè sui biglietti di ingresso ai casinò da giuoco, e prevede, all'articolo 13, la devoluzione all'Associazione Italiana della Croce Rossa dei fondi che saranno raccolti nella prima domenica di applicazione dei contributi previsti dal provvedimento, norma questa che si ricollega e trova la sua giustificazione nella disposizione del regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, in base al quale l'istituzione suddetta era stata autorizzata a promuovere ogni anno la « Giornata della Croce Rossa » per far fronte alle sue esigenze assistenziali, beneficiando dell'applicazione dei sovraprezzi sui biglietti dei pubblici spettacoli e su quelli dei trasporti urbani ed extra-urbani.

In adesione ad ordine del giorno approvato dalla 1ª Commissione legislativa della Camera nella precedente legislatura, viene, poi, disposta una riduzione del sovraprezzo sui biglietti di terza classe delle Ferrovie, onde conseguire l'intento di una differenziazione di tariffe tra i sovraprezzi gravanti sui biglietti di 1ª e 2ª classe e su quelli relativi ai biglietti di 3ª classe.

Il presente disegno di legge è connesso al provvedimento legislativo, che viene congiuntamente presentato per l'approvazione del Parlamento, concernente lo stanziamento di un miliardo di lire, quale contributo dello Stato per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

È istituito, a decorrere dal 29 novembre 1953 e per tutte le domeniche successive fino al 31 maggio 1954, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti, di ogni specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nonchè sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilita come segue:

per	importi	fino a				L.	100	. . . . .	L.	5
»	»	da L.	101	a	L.	200	. . . . .	»	10
»	»	» »	201	»	»	400	. . . . .	»	20
»	»	» »	401	»	»	800	. . . . .	»	60
»	»	» »	801	»	»	1.000	. . . . .	»	100
»	»	» »	1.001	»	»	1.500	. . . . .	»	150
»	»	» »	1.501	»	»	3.000	. . . . .	»	200
»	»	oltre			»	3.000	. . . . .	»	400

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1.000.

Il sovraprezzo è dovuto — con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto — anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuiti, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, il sovraprezzo è dovuto nella misura del 3 per cento e si calcola sulla quota degli abbonamenti, validi per il periodo di applicazione della presente legge, relativa a tale periodo, al lordo del diritto erariale.

Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovraprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.

I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo di lire 2.000 su ciascun biglietto di ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di

entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1954.

Il medesimo sovraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovraprezzo suddetto è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 4.

I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale », dandone notizia al Ministero per l'interno ed a quelli per le finanze e per il tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministero per il tesoro.

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

Art. 7.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui alla presente legge, nonchè per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.

Art. 8.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

						1ª e 2ª classe	3ª classe
per importi fino a				L.	50	L. 5	L. 5
»	»	da L.	51 a	»	100	» 10	» 10
»	»	» »	101 »	»	200	» 20	» 20
»	»	» »	201 »	»	500	» 50	» 45
»	»	» »	501 »	»	1.000	» 100	» 90
»	»	» »	1.001 »	»	2.000	» 150	» 135
»	»	» »	2.001 »	»	5.000	» 200	» 180
»	»	oltre		»	5.000	» 400	» 360

Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Art. 9.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:

	1ª e 2ª classe	3ª classe
per importi fino a L. 50	L. 5	L. 5
» » da » 51 a » 100	» 10	» 10
» » » » 101 » » 200	» 20	» 20
» » » » 201 » » 500	» 50	» 45
» » » » 501 » » 1.000	» 100	» 90
» » » » 1.001 » » 2.000	» 150	» 135
» » oltre » 2.000	» 200	» 180

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna):

per qualsiasi importo lire 5.

Art. 10.

I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonchè dei mutilati civili per eventi bellici.

L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.

Art. 11.

Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 12.

Le Aziende di trasporto, cui è fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti dall'articolo 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale.

Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovraprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.

Art. 13.

I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovraprezzi stessi verranno

applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.

Nella anzidetta giornata si applicheranno pure, a favore della Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 8, 9 e 11 della presente legge, fermo restando, a beneficio del « Fondo nazionale di soccorso invernale », il gettito delle otto domeniche di cui agli articoli stessi.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.